

PROGRAMMA NAZIONALE
“INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027”
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusion e) a valere sull'Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”, approvato con Decreto prot. n. 268 del 7 agosto 2024

tra

l'Autorità di Gestione del PN Inclusion e 21/27 incardinata nella Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) Divisione III rappresentata dalla dr.ssa Carla Antonucci, con sede in Roma, Via Flavia n. 6, 00187 Roma, C.F. 80237250586

e

l'Ambito Territoriale Sociale/Unione di Comuni/Comune di DISTR. SUD-EST (FE) C.F. 00339040388 (di seguito Beneficiario) della Regione EMILIA ROMAGNA rappresentato da ALICE ZANARDI in qualità di SINDACO ZNRLCA65C65C814F .

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (nel prosieguo anche “Codice privacy”);

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche “GDPR”);
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;
- il d.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” e il successivo articolo 39, che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;
- gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;
- il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

- l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;
- il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusion e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione” della già Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;
- il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-tempore della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

- l'Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022 e riprogrammato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2025) 8009 del 18 novembre 2025 (Versione 3);
- il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 4 del 4 agosto 2025 di cui al Decreto n. 206 del 4 agosto 2025 e ss.mm.ii;
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 versione 5 del 15/11/2025 e ss.mm.ii.;
- il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3 di gennaio 2026 e ss.mm.ii;
- il Disciplinare di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte per l'assunzione del personale presso gli ATS;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari, triennio 2022-2024, siglato il 23 febbraio 2026;
- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto Unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, relativo al

triennio 2022–2024, sottoscritto in data 6 dicembre 2024;

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di Comparto del personale non dirigente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo al triennio 2019–2021, sottoscritto il 19 luglio 2023;

- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento – Area non dirigenziale, relativo al triennio 2025–2027, sottoscritto in data 16 ottobre 2025;

- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro intercompartimentale della Provincia Autonoma di Bolzano, relativo al triennio 2025–2027, sottoscritto in data 28 ottobre 2025;

- la Comunicazione della Commissione Europea n. C/2024/7467 Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento recante disposizioni comuni);

- la “Nota Metodologica per l'adozione di Unità di Costo Standard nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'articolo 53 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060” per gli interventi presentati a valere sul PN Inclusione 2021-2027, approvata con Decreto Direttoriale n.15 del 29 gennaio 2024, aggiornata da ultimo con decreto direttoriale n. 130 del 5 maggio 2026 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO

- che il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in quattro priorità principali, di cui la priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”;

- che la priorità 1 è riferita alla possibilità di realizzare interventi nell'ambito dell’“Inclusione e protezione sociale” dell'Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento complessivo dell'accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali dell'offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

- che per conseguire tale risultato il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 destina specifiche risorse, nell'ambito della priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di empowerment dei diversi

livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali, attraverso il potenziamento delle figure professionali sociali e delle relative competenze;

- l'opportunità di sostenere, in modo strutturale, il rafforzamento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico; 5. Funzionario pedagoga.

VISTO ALTRESI'

- il decreto del Capo dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, con cui è stato approvato l'avviso recante "Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025- 2027", con i relativi allegati, assegnando a tale intervento risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027;

- il decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, come modificato dal decreto direttoriale n. 59 del 25 marzo 2025, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle unità di personale da assegnare ad ogni Ambito territoriale sociale, individuate sulla base della ricognizione sul fabbisogno di personale effettuata dagli ATS interessati tramite la piattaforma SIOSS;

- l'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, ove si prevede l'incremento delle risorse disponibili per tale intervento da 300 milioni di euro a 545 milioni di euro, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, OS k (ESO 4.11) a fronte della dimensione del fabbisogno indicato dagli Ambiti territoriali sociali e al fine di garantire il concreto potenziamento strutturale del personale degli ATS per lo svolgimento esclusivo delle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- il decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali -

Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso;

- i Decreti Direttoriali n. 427 del 22 dicembre 2025, n. 428 del 22 dicembre 2025, n. 429 del 22 dicembre 2025, n. 431 del 23 dicembre 2025, n. 432 del 23 dicembre 2025 con i quali sono state approvate rispettivamente le graduatorie finali di merito per il Profilo B (funzionario contabile – economico finanziario/esperto di rendicontazione), per il Profilo C (funzionario psicologo), per il Profilo D (Funzionario Educatore Socio-Pedagogico), per il Profilo A (funzionario amministrativo), per il Profilo E (funzionario pedagogista), nonché il Decreto Direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2026, con il quale è stata rettificata la graduatoria finale di merito per il Profilo D (Funzionario Educatore Socio-Pedagogico), nonché il decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026, con cui è stata rettificata la graduatoria finale di merito per il Profilo C;

- le procedure di scelta dell'amministrazione per i vincitori di ciascun codice di profilo, pubblicate sul portale InPA, tramite le quali i candidati dichiarati vincitori hanno espresso le preferenze relativamente alle amministrazioni di destinazione secondo l'ordine di graduatoria;

- il Decreto Direttoriale n. 39 del 25 febbraio 2026 con il quale è stata definita la procedura di assegnazione alle amministrazioni territoriali di destinazione per tutti i candidati risultati vincitori nei casi in cui non siano state espresse preferenze, tenendo conto dell'ordine di graduatoria, quale indice di priorità oggettiva, e della prossimità territoriale dei singoli candidati, quale criterio idoneo a garantire la coerenza tra la sede assegnata e il territorio di riferimento del candidato, compatibilmente con le sedi rimaste non assegnate in esito al procedimento di scelta;

- il Decreto Direttoriale n. 125 del 23 aprile 2026, rettificato con il Decreto Direttoriale n. 129 del 30 aprile 2026, con il quale sono state approvate le assegnazioni del numero delle figure professionali da assumere, per singolo profilo professionale, presso ciascuna amministrazione territoriale di destinazione;

- la necessità di procedere con l'assegnazione del finanziamento per l'assunzione, a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, delle figure professionali assegnate nonché di disciplinare gli obblighi tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di sovvenzione (di seguito anche "Convenzione") e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG e il Beneficiario per la contrattualizzazione del personale individuato a seguito dell'espletamento del concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), a valere sulla Priorità 1 FSE+ "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - OS k (ESO4.11) - migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità - del Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 21-27.

Art. 3

Obblighi in capo al Beneficiario

Il Beneficiario, si impegna ad assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2022-2024, ovvero applicando un CCRL/CCPL analogo nel caso di norme regionali specifiche, le seguenti figure professionali:

- n. 1 funzionari amministrativi;
- n. 0 funzionari contabili – economico finanziario/esperto di rendicontazione;
- n. 2 funzionari psicologi;
- n. 0 funzionari educatori socio-pedagogici;
- n. 0 funzionari pedagogisti;

Nello specifico, il Beneficiario nell'attuazione dell'operazione di cui al precedente comma:

- a) verifica la veridicità sul possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli di studio dichiarati nella domanda di partecipazione del candidato vincitore di concorso ed assegnato all'Ente destinatario medesimo, ivi compresa l'iscrizione all'albo professionale se richiesta dal bando di concorso;
- b) verifica che il candidato vincitore di concorso non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- c) concluso il ciclo di verifica sulla documentazione di cui ai commi precedenti, al ricevimento della notifica di approvazione della presente Convenzione di sovvenzione dall'AdG tramite l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, si impegna tempestivamente a stipulare il contratto di lavoro individuale con tutti i

candidati vincitori assegnati con le caratteristiche e modalità sopra richiamate prevedendo la contestuale presa di servizio. Eventuali differimenti della presa di servizio, a fronte di situazioni particolari e casi straordinari, dovranno essere formalmente autorizzati da parte dell'AdG;

d) dà avvio alle attività così come meglio precisato al successivo articolo 5;

e) trasmette all'AdG, tramite la piattaforma dedicata Multifondo, l'elenco di tutti gli assunti con l'indicazione della data di sottoscrizione del contratto e la data di presa in servizio unitamente alla copia dei contratti di lavoro individuali stipulati;

f) adibisce, le unità di personale assunte, esclusivamente alle funzioni ed attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali per tutto il triennio relativo all'assunzione;

g) utilizza per le comunicazioni ufficiali con l'AdG l'indirizzo di posta elettronica dedicato al progetto assunzioniats@lavoro.gov.it ;

h) comunica tempestivamente, tramite la piattaforma Multifondo, ogni variazione intervenuta nel rapporto di lavoro comprese eventuali dimissioni o rinunce;

i) si impegna, nel caso in cui intervengano dimissioni o rinunce, ad assumere le unità di personale individuate ed assegnate a seguito dello scorrimento di graduatoria disposto dall'AdG per lo stesso profilo professionale, laddove disponibile, al fine di garantire la continuità dei servizi e la tempestiva copertura dei posti;

j) comunica all'AdG eventuali criticità che possano rallentare e/o compromettere l'attività del personale assunto in servizio determinando un impatto negativo sull'incremento della capacità del Beneficiario di garantire adeguati servizi sociali ai cittadini nonché sugli obiettivi di realizzazione del progetto e sui connessi target di spesa;

k) garantisce la visibilità del sostegno ricevuto da parte dei fondi dell'Unione europea, in analogia con quanto stabilito per i beneficiari dall'art. 50 del regolamento (UE) 2021/1060, come meglio precisato all'art. 14 della presente Convenzione. Qualora, in caso di violazione di tale obbligo, non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure di rimodulazione delle risorse, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo e/o riducendo fino al 3% i fondi all'operazione interessata;

l) garantisce la piena collaborazione durante lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dei soggetti competenti (Autorità di gestione del Programma, Autorità di audit del Programma, Commissione europea, Corte dei conti europea, etc.), assicurando la tempestiva messa a disposizione della documentazione e delle informazioni richieste;

m) è in ogni caso referente unico dell'AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore e ss.mm.ii. o in altre disposizioni specificatamente adottate dall'AdG;

n) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi a collaborare nell'espletamento di ogni onere e adempimento previsto dalla normativa UE in vigore e ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;

o) ha l'obbligo di richiedere il CUP in quanto Soggetto titolare del programma di investimento pubblico a cui compete l'attuazione degli interventi e darne comunicazione all'AdG entro 30 giorni dalla notifica di approvazione della presente Convenzione di sovvenzione tramite l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione;

p) rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunica, per eventuali specifiche fattispecie, il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti al progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;

q) garantisce su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto l'indicazione del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico, del titolo dell'operazione, del CUP (Codice Unico di Progetto) per le relative spese connesse al FSE+;

r) assicura che le spese relative alla realizzazione del Progetto siano sostenute entro i termini previsti dalla presente Convenzione, e comunque, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (di seguito anche RDC) e ss.mm.ii, e che la rendicontazione finale avvenga entro 30 giorni dalla fine dell'attività. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

s) garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;

t) provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria anche in linea con le previsioni di cui all'art. 63, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 2021/1060;

- u) conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'AdG, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
- v) predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore e ss.mm.ii. e nel citato Disciplinare di rendicontazione dedicato all'operazione oggetto di convenzionamento;
- w) gestisce, predispone e presenta attraverso la specifica funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, le Domande di rimborso relative alle attività realizzate secondo le disposizioni contenute nei dispositivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
- x) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'AdG siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- y) garantisce che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e degli obiettivi specifici delle Priorità sopra richiamate;
- z) garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- aa) assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni, dei dati contabili e della documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate;
- bb) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative al progetto, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e collabora durante il controllo del MLPS, dello Stato italiano e dell'Unione Europea;
- cc) invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'Autorità di Gestione nella manualistica del PN, i dati di monitoraggio fisico (indicatori di output e di risultato), finanziario e procedurale, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. (UE) n. 2021/1060; con riferimento agli indicatori fisici, si rimanda a quanto stabilito all'interno della Guida Metodologica sugli Adempimenti di Monitoraggio;

dd) assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 2021/1060;

ee) assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060, nel Reg. (UE) n. 2021/1057 e nel D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025.

ff) garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060;

gg) tratta, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei destinatari finali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR;

hh) provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusionione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

ii) si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dai documenti operativi che saranno adottati dall'AdG che accompagneranno gli ATS nella fase di attuazione e che allineeranno i contenuti metodologici alle finalità dell'Avviso.

Art. 4

Obblighi in capo all'AdG

L'AdG rende disponibile al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusionione v.4, adottato con Decreto Direttoriale n.206 del 4 agosto 2025 e le successive versioni, nonché, i seguenti documenti e i relativi successivi aggiornamenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusionione 2021-2027;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023.
- il Disciplinare di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte per l'assunzione del personale presso gli ATS.

Inoltre, l'AdG si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite la Contabilità Speciale di Tesoreria aperta presso la Banca d'Italia n. 5950, intestata alla intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali DG Inclusione – FONDI UE e FDR L. 183-87;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per la realizzazione degli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060;
- garantire l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali, di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri lavori previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2021-2027;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza dei contratti individuali di lavoro stipulati con ciascuna risorsa professionale assegnata, salvo eventuale proroga autorizzata dall'AdG.

Pertanto, le assunzioni, compatibilmente con il periodo di ammissibilità del PN, avranno durata non superiore a trentasei mesi e prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale presa di servizio per ciascun funzionario assunto dall'ATS.

L'effettivo "Avvio attività" coincide con la firma del primo contratto di assunzione e viene comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA (Dichiarazione di inizio attività).

Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti alla retribuzione del personale assunto, sostenute in data coincidente o successiva a quella indicata nella DIA come avvio delle attività e comunque successive alla data di ammissione al finanziamento.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'AdG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.

La presente Convenzione obbliga l'Ente destinatario delle assunzioni al rispetto delle disposizioni previste fino alla chiusura del Programma nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 2021-2027 (FESR e FSE+).

Art. 6

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite risorse del "PN Inclusion e" complessivamente pari a Euro 460.946,57 a valere sul FSE+, in funzione di sovvenzione delle attività previste per le assunzioni oggetto della presente Convenzione.

In osservanza al principio di addizionalità, si precisa che una quota delle risorse del progetto sarà coperta dal Fondo di Rotazione nazionale secondo le percentuali di cofinanziamento in vigore all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione.

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di tesoreria n./iban IT06Q0100004306TU0000011314.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente articolo 6 sarà erogato, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 30% del finanziamento complessivo accordato, su richiesta del Beneficiario formalizzata tramite il sistema informativo del PN, a seguito di esito positivo delle verifiche effettuate circa lo stato dell'operazione e dell'approvazione da parte dell'AdG della DIA - Dichiarazione di inizio attività - presentata dal Beneficiario, indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) erogazione di successive erogazioni intermedie di finanziamento ad esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate dal Beneficiario, come previsto al successivo art. 8, complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, così come dettagliata nel Manuale per i Beneficiari. L'importo totale di tali ulteriori erogazioni intermedie non potrà in ogni caso superare il 65% del contributo assegnato che, sommato al 30% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 95% del contributo complessivo riconosciuto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nel massimo del 5%, nella misura che risulterà di competenza, a conclusione delle attività progettuali e previa presentazione della Domanda di rimborso finale e della relazione finale sulle attività realizzate, a seguito della verifica amministrativo/contabile e secondo le modalità previste

dall'art. 8.

L'AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti sono effettuati dall'AdG mediante apposita contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia n. 5950 intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali DG Inclusione – FONDI UE e FDR L. 183-87.

Art. 8

Rendicontazione delle spese e controlli

La rendicontazione delle spese deve essere presentata nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari" in vigore e ss.mm.ii., nonché nel Disciplinare di rendicontazione dedicato all'operazione oggetto della presente Convenzione, nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, al quale integralmente si rinvia, ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il beneficiario dovrà presentare all'AdG, entro 30 giorni dal primo mese trascorso dall'effettiva contrattualizzazione del personale e avvio delle attività lavorative, la prima Domanda di rimborso. Le successive domande di rimborso dovranno essere presentate entro 30 giorni successivi al periodo di riferimento delle attività per le Domande di rimborso intermedie ed entro 30 giorni dalla conclusione delle attività per la Domanda di rimborso finale. Le Domande di rimborso dovranno essere presentate su base preferibilmente mensile o comunque al massimo trimestrale e corredate dalla pertinente documentazione giustificativa delle spese sostenute, mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nelle Domande di rimborso dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e ss.mm.ii. e nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027".

Come indicato all'art. 7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'AdG delle Domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli fossero accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro il termine che sarà definito dall'AdG.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.

L'AdG può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non preventivamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti nelle note relative alla Manifestazione d'interesse citate in premessa per l'esecuzione delle attività del progetto;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla Manifestazione d'interesse;
- i) mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 14;
- j) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ultima revoca del contributo riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta dall'AdG con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'AdG la somma in questione nel termine concesso dall'AdG, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'AdG si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'AdG potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'AdG potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'AdG potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo di II livello da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo e i relativi esiti, qualora negativi, potranno determinare una rideterminazione del contributo con conseguente attivazione di eventuali meccanismi di recupero, anche in caso di somme già ritenute ammissibili in fase di controlli di I livello e percepite dal beneficiario.

Art. 10

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà non è responsabile per eventuali danni che possono derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possono derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 11

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dalle Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.

Art. 12

Recesso dell'AdG

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 13

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'AdG la rinuncia parziale o totale al contributo. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto, o in tutti casi in cui l'obiettivo progettuale sia stato, se pur in forma parziale, conseguito ad insindacabile giudizio dell'AdG.

L'AdG valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 14

Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'AdG provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Il Beneficiario si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Art. 15

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale prima dall'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e successivamente dal Beneficiario e caricata sul sistema Multifondo. La stessa si intenderà conclusa ed efficace nel momento in cui la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà il decreto che approva la Convenzione e impegna le relative somme.

Art. 17

Trattamento dei Dati Personali da parte del beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente Convenzione, il Beneficiario agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR e al Codice Privacy.

Il Beneficiario si impegna a compiere le operazioni di trattamento, secondo le informazioni di cui agli artt. 13 e 14

del GDPR che saranno rese agli interessati, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà	Ambito Territoriale Sociale/ Unione di Comuni/Comune
Autorità di Gestione PN Inclusione	Il legale rappresentante o persona delegata
Firma digitale*	Firma digitale*

* Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'Amministrazione Digitale"